



Biometria nei documenti di viaggio

Disegno dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Rapporto esplicativo

Indice

Elenco delle abbreviazioni	3
1. Introduzione	4
2. Legge sui documenti d'identità	4
3. Procedura di consultazione relativa all'ordinanza sui documenti d'identità	4
4. Le singole disposizioni	4
4.1. Articolo 2 D ODI e articolo 2a ODI	4
4.2. Articolo 5 D ODI	5
4.3. Titolo della sezione 1 del capitolo 2: Autorità di rilascio	5
4.4. Articolo 6 D ODI	5
4.5. Articolo 7 D ODI	6
4.6. Articolo 8 D ODI	7
4.7. Articolo 9 D ODI	7
4.8. Articolo 10 D ODI	8
4.9. Articolo 12 D ODI	8
4.10. Articolo 13 D ODI	9
4.11. Articolo 13a D ODI	10
4.12. Articolo 14 D ODI	10
4.13. Articolo 14a D ODI	10
4.14. Titolo prima dell'articolo 15 ODI	11
4.15. Articolo 15 ODI	11
4.16. Articolo 16 ODI	11
4.17. Articolo 17 ODI	11
4.18. Articolo 17a ODI	11
4.19. Articolo 18 ODI	11
4.20. Articolo 19 ODI	12
4.21. Articolo 25 D ODI	12
4.22. Articolo 27 D ODI	12
4.23. Articolo 28 lettere h, i e k D ODI	12
4.24. Articolo 37a D ODI	12
4.25. Articolo 44 D ODI	13
4.26. Articolo 46 capoverso 2 lettera a D ODI	13
4.27. Articolo 48 capoverso 1 D ODI	13
4.28. Articolo 50 D ODI	14
4.29. Articolo 51 D ODI	14
4.30. Articolo 52 D ODI	14
4.31. Articolo 55 capoverso 3 D ODI	14
4.32. Articolo 56 capoverso 2 D ODI	15
4.33. Articolo 58 capoversi 3 e 4 ODI nonché articolo 58a ODI	15
4.34. Articoli 61 ^{ter} e 61 ^{quater} D ODI	15
4.35. Allegato 1 (all'art. 30 cpv. 1 ODI)	15
4.36. Allegato 2 (all'art. 47 ODI)	15
4.37. Allegato 3 (all'art. 53 cpv. 1 ODI)	17

Elenco delle abbreviazioni

cpv.	capoverso
art.	articolo
LDI	Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità; RS 143.1)
FF	Foglio federale
lett.	lettera
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
CE	Comunità europea
UE	Unione europea
D ODI	Disegno dell'ordinanza sui documenti d'identità
fedpol	Ufficio federale di polizia
OACI	Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
Infostar	Registro elettronico dello stato civile
ISA	Sistema d'informazione sui documenti d'identità
RIPOL	Sistema informatizzato di ricerca (Recherches informatisées de police)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
ODI	Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità; RS 143.11)
LCo	Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione; RS 172.061)
OCo	Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione; RS 172.061.1)
OMC	Organizzazione mondiale del commercio

1. Introduzione

Con la conclusione dello scambio di note relativo al recepimento del regolamento CE sui documenti d'identità obbliga la Svizzera sarà tenuta, conformemente a quanto statuito dall'articolo 7 dell'Accordo di associazione alla normativa di Schengen, a introdurre definitivamente, dopo una fase transitoria di due anni, i passaporti elettronici (passaporti muniti di microchip su cui sono registrati i dati personali, l'immagine del viso e due impronte digitali del titolare; denominati anche passaporti biometrici). L'8 giugno 2007 il Consiglio federale ha pertanto approvato e sottoposto al Parlamento federale, il messaggio concernente la revisione della legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (legge sui documenti d'identità, LDI; RS 143.1) che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen¹.

2. Legge sui documenti d'identità

Il 13 giugno 2008 il Parlamento federale ha approvato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici. Nel decreto sono contenute in particolare le modifiche alla legge sui documenti d'identità che costituiscono la base legale formale per l'introduzione definitiva dei passaporti elettronici in Svizzera.

Il 17 maggio 2009 il Popolo svizzero ha approvato il decreto federale con il 50,1 per cento dei voti. Una volta omologato l'esito della votazione, la legge potrà dunque entrare in vigore, unitamente all'ordinanza d'esecuzione, il 1° marzo 2010.

3. Procedura di consultazione relativa all'ordinanza sui documenti d'identità

Con decisione del 18 giugno 2008, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di inviare in consultazione l'avamprogetto di revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri unitamente al relativo rapporto esplicativo. La procedura di consultazione si è conclusa il 10 ottobre 2008.

L'avamprogetto e il rapporto esplicativo sono stati inviati a 60 destinatari. 41 di essi hanno fatto pervenire il proprio parere. Altri sei pareri sono pervenuti da partecipanti che hanno preso parte spontaneamente alla consultazione. Complessivamente sono stati esaminati pertanto 47 pareri. Sulla base dei risultati della consultazione sono state apportate delle modifiche all'avamprogetto di ordinanza.

4. Le singole disposizioni

4.1. *Articolo 2 D ODI e articolo 2a ODI*

L'elenco dei diversi tipi di passaporto è stato adeguato in modo da renderne l'ordine più omogeneo e semplice. In futuro tutti i passaporti ordinari saranno provvisti di un microchip. Oltre a cognome, nome/i, immagine digitale del viso, validità e altre indicazioni, quale novità vi saranno registrate anche due impronte digitali del titolare del passaporto. Pertanto la

¹ FF 2007 4731 e segg.

distinzione tra i passaporti ordinari e quelli biometrici non è più necessaria e l'articolo 2a ODI può essere abrogato. Per la carta d'identità non sono invece previsti microchip.

4.2. Articolo 5 D ODI

L'articolo 5 D ODI distingue ora solo tra due fasce d'età per i passaporti ordinari e le carte d'identità. I documenti d'identità sono validi 5 anni per i bambini e i giovani fino al 18° anno di età e 10 anni per le persone che hanno già compiuto 18 anni.

La riduzione da tre a due fasce di età è utile ai fini della semplificazione e costituisce un adeguamento alla prassi internazionale. A livello internazionale, infatti, molti Stati hanno fissato una validità di 10 anni per i passaporti provvisti di microchip rilasciati a persone adulte (p. es. Austria, Francia, Germania, USA, Regno Unito e Spagna) e di 5 anni per i bambini e i giovani (p. es. Francia, Germania, USA, Regno Unito, Australia e Giappone). Dal confronto con l'estero risulterebbe quindi una validità massima di 10 o 5 anni. I titolari di tali documenti sono tutelati in virtù dell'articolo 52 capoverso 7 D ODI nel caso il passaporto non fosse più utilizzabile o il microchip non funzionasse più. Fino alla scadenza otterrebbero gratuitamente un passaporto nuovo, a condizione che il passaporto divenuto inutilizzabile sia stato trattato con cura.

Tutti i partecipanti alla consultazione si sono espressi a favore di una validità di 10 anni per i passaporti per adulti. Pareri divergenti sono stati espressi invece in merito alla necessità di prevedere due o tre fasce di età. La metà dei partecipanti ha espresso una preferenza per la prima opzione, mentre l'altra metà si è pronunciata a favore della variante con tre classi di età.

Il capoverso 1^{bis} ODI disciplinava esclusivamente la validità massima dei passaporti biometrici e può essere abrogato.

I passaporti 03 e 06 rilasciati sono validi fino alla loro data di scadenza.

La formulazione del capoverso 3 è stata adeguata. Per ridurre la validità non è determinante un eventuale abuso, bensì la circostanza che la persona interessata non abbia trattato con la dovuta cura i documenti d'identità come previsto dall'articolo 27b ODI. Alla persona che nell'arco di cinque anni perde più di tre documenti d'identità dello stesso tipo, è rilasciato un documento d'identità con una validità ridotta. Non s'intende tuttavia punire le persone che hanno agito con la cura richiesta. Se un documento d'identità scompare senza che il titolare ne abbia colpa (furto, distruzione durante un incendio o una catastrofe naturale ecc.), egli ottiene un nuovo documento d'identità con validità ordinaria.

Questa disposizione è stata oggetto di controversie nell'ambito della consultazione. Diversi Cantoni hanno chiesto che alle persone che hanno perso più di tre documenti d'identità nell'arco di cinque anni vada sempre rilasciato un documento d'identità di validità ridotta. I Cantoni hanno motivato la propria richiesta con i maggiori oneri amministrativi derivanti da tale disposizione. La loro richiesta contrasta tuttavia con l'intenzione summenzionata di non punire le persone che, senza averne colpa, hanno perso tre passaporti in cinque anni. Peraltro, va ricordato che l'onere della prova incombe alla persona richiedente e non all'autorità e che, conseguentemente, gli oneri a carico delle autorità risultano sostenibili.

4.3. Titolo della sezione 1 del capitolo 2: Autorità di rilascio

In base alla nuova procedura di rilascio questo titolo è cambiato da «Autorità richiedente» in «Autorità di rilascio».

4.4. Articolo 6 D ODI

Con la loro introduzione definitiva, i passaporti elettronici saranno definiti passaporti ordinari. La rubrica dell'articolo 6 D ODI va pertanto adeguata di conseguenza.

L'autorità che tratta la richiesta del passaporto ora è designata come «autorità di rilascio competente». L'articolo 6 D ODI disciplina la competenza delle autorità per territorio:

conformemente al capoverso 1, in Svizzera l'autorità di rilascio competente è il servizio designato dal Cantone di domicilio. Si mantiene il principio del domicilio (la persona richiedente deve chiedere il documento d'identità al Cantone in cui è domiciliata). In caso di dubbio, le autorità di rilascio devono poter verificare l'esattezza dei dati personali. Il modo più efficiente per eseguire tale verifica è di rivolgersi al Comune di domicilio o all'ufficio di stato civile competente, di norma quindi al Cantone di domicilio della persona richiedente.

I Cantoni devono decidere quanti servizi possono trattare le richieste di passaporto sul loro territorio. Per poterlo fissare, dovranno prendere in considerazione l'estensione, il numero di abitanti e le particolarità geografiche del proprio territorio. Se un Cantone designa più di un servizio, deve stabilire un servizio competente che funga da unico centro di contatto con le autorità federali e che sia responsabile dell'esecuzione uniforme in tutto il Cantone. Quando un Cantone designa più di un'autorità di rilascio competente, può determinare se il richiedente si deve presentare presso una specifica autorità di rilascio competente nel Cantone o se può scegliere.

Diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto di fissare nell'ordinanza un numero minimo di centri di registrazione (p. es. un servizio di registrazione ogni 100 000 abitanti). Una disposizione in tal senso non sarebbe tuttavia adatta per tutte le diverse realtà cantonali e interferirebbe inoltre in modo eccessivo con l'autonomia dei Cantoni. Per tale ragione, si è deciso di rinunciare a inserire nell'ordinanza questa disposizione.

In virtù del capoverso 2 all'estero la responsabilità ricade sulla rappresentanza diplomatica o consolare presso cui la persona richiedente è immatricolata. Per gli svizzeri residenti all'estero tuttavia è prevista anche la possibilità di presentarsi personalmente presso un'altra autorità di rilascio situata all'estero (cfr. punto 4.9.).

Il capoverso 3 disciplina la competenza territoriale per le persone che non sono domiciliate in Svizzera, ma nemmeno immatricolate presso una rappresentanza all'estero. Di norma si tratta dei cosiddetti globe-trotter. Questa disposizione tuttavia si applica anche ai cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein che in linea di massima richiedono i loro documenti d'identità al Cantone di San Gallo.

Il capoverso 4 regola un'ulteriore eccezione alla competenza territoriale. In casi motivati, anche l'autorità di rilascio del luogo di dimora può accettare la richiesta di un documento d'identità in vece dell'autorità di rilascio competente. Si pensi soprattutto ai cittadini svizzeri i cui documenti sono scomparsi all'estero e che per proseguire il proprio viaggio hanno bisogno di nuovi documenti d'identità. In casi eccezionali il capoverso 4 tuttavia permette di derogare al principio del domicilio anche in Svizzera. L'eccezione non si applica però alle persone richiedenti che per ragioni di comodità desiderano chiedere un documento d'identità al Cantone in cui lavorano piuttosto che rivolgersi al proprio Cantone di domicilio e nemmeno ai soggiornanti settimanali che per le stesse ragioni vorrebbero deporre la richiesta nel Cantone in cui soggiornano. Nei casi in cui la richiesta di un documento d'identità è trattata da un servizio territorialmente non competente, è sempre necessario consultare le autorità di rilascio competenti.

4.5. Articolo 7 D ODI

La nozione di «competente autorità richiedente» è modificata in «autorità di rilascio competente», poiché nella nuova procedura non sono più previste autorità richiedenti (con l'eccezione della soluzione transitoria prevista per le carte d'identità, secondo la quale i Cantoni potranno consentire di richiedere presso i Comuni questo tipo di documento per altri due anni).

In linea di massima anche il passaporto provvisorio va richiesto all'autorità di rilascio competente. Come per l'articolo 6 capoversi 3 e 4 D ODI, sono tuttavia ipotizzabili delle eccezioni (p. es. se il tempo a disposizione non è sufficiente perché il rilascio avvenga tramite l'autorità di rilascio competente o nel caso dei cittadini svizzeri i cui passaporti sono

scomparsi all'estero e che per proseguire o terminare il loro viaggio hanno bisogno di ottenere rapidamente dei documenti d'identità sostitutivi). Analogamente a quanto statuito dall'articolo 6 capoverso 4 D ODI, occorre consultare l'autorità di rilascio competente anche per il rilascio dei passaporti provvisori.

Applicando per analogia l'articolo 6 capoversi 3 e 4 D ODI sono disciplinati anche i casi particolari e quindi l'articolo 7 capoverso 2 ODI può essere abrogato. A seguito dei risultati della consultazione, nel capoverso è stato inserito un nuovo periodo che prevede la possibilità di rinunciare all'accordo di cui all'articolo 6 capoverso 4, se non sussiste alcun dubbio sull'identità e i dati personali della persona richiedente. Questa possibilità dovrebbe permettere ad esempio di rilasciare i passaporti provvisori anche al di fuori dei normali orari di ufficio delle autorità di rilascio (p. es. negli aeroporti).

L'articolo 7 capoverso 2 D ODI autorizza i Cantoni a istituire sul proprio territorio dei servizi che rilasciano unicamente passaporti provvisori. Si pensi in particolare ai servizi per i passaporti provvisori negli aeroporti. Il Cantone può delegare questo compito al Corpo delle guardie di confine, alla polizia o eventualmente a un'altra autorità. La responsabilità e la vigilanza incombe tuttavia al servizio competente in materia di documenti d'identità del Cantone.

4.6. Articolo 8 D ODI

Come finora, anche in futuro sarà l'Ufficio federale di polizia a decidere in caso di conflitti di competenza tra i Cantoni. Se si verifica un tale conflitto all'interno del Cantone, è il servizio competente del Cantone a dover decidere.

Il DFAE decide in caso di conflitti di competenza tra diverse autorità di rilascio all'estero.

Visto che in futuro la procedura di richiesta potrà coinvolgere soltanto le autorità operanti sul territorio (Cantoni) e le rappresentanze svizzere all'estero, è stato inserito il nuovo capoverso 3 che conferisce all'Ufficio federale la responsabilità per le decisioni in merito a eventuali conflitti di competenza fra le autorità in Svizzera e le rappresentanze svizzere all'estero.

4.7. Articolo 9 D ODI

I Cantoni e il DFAE ora possono permettere alla persona richiedente di trasmettere i propri dati tramite Internet o telefonicamente all'autorità di rilascio competente prima di presentarsi personalmente. Tuttavia essi possono anche decidere che la richiesta di rilascio si possa depositare solo di persona. Il vantaggio delle richieste tramite Internet o per telefono sta nel fatto che le autorità di rilascio possono verificare i dati personali e il diritto a ottenere un documento d'identità prima che la persona richiedente si presenti personalmente. In questo modo si può quindi procedere in modo efficiente e sollecito quando la persona richiedente si presenta.

Nel quadro della procedura di consultazione, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale aveva chiesto d'introdurre l'obbligo per i Cantoni di offrire tutti i tre metodi di richiesta previsti. Tuttavia, poiché tutti i partecipanti alla consultazione espressi su questo punto avevano invece chiesto che la decisione continuasse a spettare ai Cantoni, si è deciso di non apportare alcuna modifica a questa disposizione.

L'articolo 9 capoverso 2 D ODI autorizza i Cantoni a stabilire se la persona richiedente può portare una fotografia digitale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia fissa i requisiti concernenti le fotografie basandosi sulle pertinenti direttive dell'OACI. Se le fotografie portate non soddisfano i requisiti, l'autorità di rilascio effettuerà sul luogo una fotografia conforme alle norme. L'emolumento per il documento d'identità resta invariato a prescindere dal fatto che la persona richiedente abbia portato una fotografia o meno. Nel caso si portino le fotografie, l'autorità di rilascio deve controllarne la qualità. Il tempo impiegato per tale controllo è almeno pari a quello necessario per effettuare sul luogo una fotografia conforme alle norme con gli apparecchi di registrazione.

Questa disposizione è stata mantenuta, nonostante sia stata oggetto di controversie e diversi partecipanti alla consultazione abbiano chiesto di eliminare la possibilità di portare una foto. I Cantoni che lo desiderano hanno comunque la possibilità di non applicare la disposizione in questione.

4.8. Articolo 10 D ODI

Nell'attuale procedura di rilascio l'autorità richiedente deve compilare un modulo di richiesta e trasmetterlo all'ufficio passaporti. Nella nuova procedura l'autorità di rilascio competente riprende i dati della persona richiedente direttamente dal registro elettronico dello stato civile Infostar. Se i dati non sono registrati in Infostar possono essere richiamati anche dal registro del controllo degli abitanti, a condizione che esso sia tenuto in base agli atti d'origine o al registro delle famiglie. Nei casi in cui anche ciò non fosse possibile, i dati personali possono essere richiamati da ISA, sempre che vi siano già registrati. Questi dati devono imperativamente essere confrontati con una seconda fonte di dati. Le autorità di rilascio competenti possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di esibire un documento (p. es. un documento dell'ufficio di stato civile o un certificato di domicilio). Se un Cantone ha accesso a un sistema d'informazione (p. es. banca dati del controllo degli abitanti) non è obbligatorio portare altri documenti. Il documento portato dal richiedente o l'accesso a un sistema d'informazione serve all'autorità di rilascio competente per verificare i dati personali e il domicilio della persona richiedente. Se persistono dubbi sull'esattezza dei dati personali, l'autorità di rilascio competente deve farseli confermare dal Comune di domicilio della persona richiedente o dall'ufficio di stato civile competente.

Secondo il capoverso 3, l'autorità di rilascio deve in ogni caso verificare i dati personali. Se vi sono dubbi sull'esattezza dei dati, l'autorità di rilascio competente deve farsi confermare i dati dal Comune di domicilio della persona richiedente o dall'ufficio di stato civile competente. Quando i dati non possono essere richiamati da Infostar o da ISA, si deve cercare conferma nel registro del controllo degli abitanti tenuto in base agli atti d'origine o nel registro delle famiglie.

Quando la persona richiedente si presenta, le sono mostrati elettronicamente o su carta i suoi dati. Essa è tenuta a controllarli e a confermarne l'esattezza con la propria firma (cfr. punto 4.9.).

Il capoverso 5 statuisce che per la richiesta possono essere richiamati direttamente da Infostar i dati seguenti: cognome(i) e nome(i) della persona richiedente, sesso, luogo e data di nascita, cognome(i) e nome(i) dei genitori, cittadinanza o nazionalità, luogo(ghi) d'origine e numero d'assicurato AVS. Nel quadro della consultazione, un numero consistente di Cantoni ha chiesto di ampliare l'accesso ai dati Infostar. Tuttavia, poiché tale richiesta non è retta da basi legali, si è dovuto rinunciare alla possibilità di accedere a dati che non siano quelli summenzionati.

4.9. Articolo 12 D ODI

In passato la persona richiedente doveva presentarsi all'autorità richiedente (in Svizzera di norma il Comune di domicilio). Ora deve presentarsi all'autorità di rilascio competente, dove deve dimostrare la propria identità. A seguito dei risultati della consultazione, nell'ultimo periodo del capoverso 1 è stata introdotta una disposizione che prevede espressamente che l'autorità di rilascio deve accertare l'identità del richiedente.

In Svizzera la persona richiedente che si presenta, deve portare i documenti eventualmente richiesti dall'autorità di rilascio competente. Tali documenti servono soprattutto per verificare i dati personali, ed eventualmente anche il domicilio. Quando i dati procurati in base all'articolo 10 D ODI e i dati riportati sui documenti richiesti dalle autorità di rilascio competenti non corrispondono, l'autorità di rilascio competente deve rettificare i dati personali. All'estero i dati vanno confrontati con il registro d'immatricolazione e in caso di differenze occorre rettificare i dati.

Anche il nuovo capoverso 2 è stato inserito tenendo conto dei risultati della consultazione. In determinate regioni svizzere, gli abitanti impiegano meno tempo a recarsi in un centro di registrazione di un altro Cantone rispetto a quello del proprio Cantone di domicilio. Si pensi ad esempio alle valli meridionali del Grigioni. In presenza dunque di un accordo tra due Cantoni, alle persone interessate verrebbe concesso di presentarsi personalmente presso l'autorità dell'altro Cantone. I Cantoni hanno la possibilità di scegliere se stipulare questi accordi per migliorare il servizio pubblico a beneficio dei cittadini. Le richieste per telefono o via Internet dovranno tuttavia sempre essere effettuate presso il proprio Cantone di domicilio. Occorre sottolineare che in questi casi l'intero importo degli emolumenti per i documenti d'identità è corrisposto all'autorità presso la quale il richiedente si presenta personalmente. La Confederazione non offre un supporto tecnico alla ripartizione degli emolumenti. La ripartizione deve infatti essere eseguita autonomamente dalle autorità interessate.

In virtù del capoverso 3, gli Svizzeri all'estero hanno la possibilità di presentarsi presso qualsiasi autorità di rilascio situata all'estero. Ciò significa concretamente che il cittadino svizzero residente all'estero si rivolge per telefono o via Internet alla rappresentanza svizzera competente e chiede il rilascio di un nuovo passaporto. La rappresentanza competente deve verificare i dati personali e il diritto a ottenere un documento d'identità e registrare la richiesta in ISA. Il nuovo periodo introdotto alla fine del capoverso sancisce espressamente tale procedura. L'identificazione, la registrazione dei dati biometrici e la riscossione dell'emolumento per il documento d'identità saranno effettuati in seguito presso qualsiasi autorità di rilascio all'estero e non per forza presso l'autorità competente presso cui la persona richiedente è immatricolata. Tale disposizione concede un'ampia libertà di manovra agli Svizzeri dell'estero.

Oltre alle due eccezioni di principio di cui ai capoversi 2 e 3, sono sempre possibili anche altre eccezioni nel singolo caso. Contrariamente a quanto avviene per le eccezioni generali sopra descritte, riguardanti l'obbligo di presentarsi personalmente, nei singoli casi è sempre indispensabile il consenso di entrambe le autorità coinvolte.

La possibilità di concedere eccezioni riguardanti l'obbligo di presentarsi personalmente è tuttora prevista al capoverso 4. A questo proposito vanno prese in considerazione le direttive internazionali e le possibilità tecniche di cui all'articolo 5 capoverso 3 del disegno di revisione della LDI.

Per possibilità tecniche s'intende che i dati biometrici necessari possono essere registrati anche tramite un sistema mobile di registrazione. È inoltre ipotizzabile che all'estero non sia una rappresentanza svizzera a registrare i dati biometrici bensì un altro Stato. La persona richiedente tuttavia non può esigere di essere esonerata dall'obbligo di presentarsi.

4.10. Articolo 13 D ODI

Con l'introduzione definitiva dei passaporti elettronici in Svizzera, la trasmissione del modulo di richiesta diventa obsoleta, poiché di norma è la medesima autorità di rilascio competente a trattare la richiesta e a registrare i dati biometrici. L'autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale (sempre che non ne sia stata portata una o che quella portata non soddisfi i requisiti) e prende le impronte digitali della persona richiedente. In linea di massima vengono utilizzate le impronte piatte degli indici. Se alla persona richiedente manca un indice, se l'impronta di un indice non corrisponde alla qualità necessaria o se delle ferite al polpastrello non permettono di rilevare l'impronta, non è possibile registrare le impronte digitali. In questi casi l'autorità di rilascio competente registra l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice. Non si deve utilizzare il mignolo poiché tale impronta non dispone di sufficienti caratteristiche identificabili. Eccezionalmente non si memorizzano le impronte digitali quando per motivi medici, che non siano di natura temporanea, non è possibile effettuare la registrazione. Se di una mano non può essere utilizzata nessuna impronta digitale, devono essere registrate due impronte digitali dell'altra mano.

Al capoverso 3 è stata aggiunta una nuova disposizione che stabilisce che le impronte digitali non vanno registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni.

Questa disposizione è stata introdotta conformemente a uno sviluppo dell'acquis di Schengen notificato il 28 maggio alla Svizzera. Nella nuova versione del capoverso è inoltre precisato che per le richieste di rilascio di una carta d'identità non è richiesta la registrazione delle impronte digitali.

Conformemente al capoverso 4 un documento d'identità è rilasciato con una validità ridotta quando le impronte digitali non possono essere registrate per motivi di natura temporanea. A queste persone va consigliato di rimandare la richiesta di rilascio fino a quando sarà di nuovo possibile registrare le impronte digitali. Inoltre, l'ultimo periodo del capoverso 4, aggiunto in seguito ai risultati della consultazione, stabilisce che la validità ridotta non influisce sugli emolumenti. Infatti, visto che gli oneri per i servizi coinvolti restano notevoli anche in caso di validità ridotta, è opportuno che venga pagato l'intero importo di emolumenti per i documenti d'identità.

4.11. Articolo 13a D ODI

Per motivi di sistematica, l'attuale disposizione di cui all'articolo 17 ODI diventa in futuro l'articolo 13a D ODI. Esso disciplina i compiti delle autorità di rilascio per quanto concerne il diritto a ottenere un documento d'identità.

La lettera b del capoverso 1 è stata modificata. L'autorità di rilascio non deve solo verificare se esiste già un documento d'identità valido dello stesso tipo, ma se in senso lato esiste un documento d'identità dello stesso tipo. Il termine «valido» è pertanto eliminato.

Al capoverso 1 è stata aggiunta la nuova lettera e. Poiché in futuro oltre all'immagine del viso saranno anche registrate le impronte digitali, in occasione di una nuova richiesta di rilascio sarà possibile verificare se alla stessa persona con le stesse impronte digitali o con la medesima immagine del viso è già stato rilasciato un documento d'identità. S'intende così impedire che una persona possa ottenere in modo fraudolento un documento d'identità.

Conformemente al capoverso 3, l'autorità di rilascio esamina la completezza e la correttezza della richiesta. Se approva la richiesta deve trasmetterla senza indugio al servizio preposto all'allestimento. Con l'approvazione della richiesta da parte dell'autorità di rilascio, inizia anche a decorrere il termine di consegna del documento d'identità disciplinato dall'articolo 52 capoverso 2 D ODI (cfr. punto 4.30.).

4.12. Articolo 14 D ODI

Gli articoli 10 e 12 D ODI disciplinano il modo in cui ci si deve procurare i dati personali per i documenti d'identità. Invece, l'articolo 14 D ODI stabilisce quali dati vanno registrati nel documento d'identità e in ISA.

Il capoverso 3 D ODI stabilisce che nel documento d'identità va indicato come autorità di rilascio il servizio responsabile secondo l'articolo 4 capoverso 1 LDI. Come illustrato in precedenza, i Cantoni possono designare più di un'autorità di rilascio; tuttavia nel documento d'identità sarà indicata l'autorità di rilascio responsabile di tutto il Cantone. Pertanto in Svizzera le autorità di rilascio previste continuano a essere 26.

4.13. Articolo 14a D ODI

Oltre ai dati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-h e j-m LDI (cognome ufficiale, nome(i), data di nascita ecc.), sul microchip sono registrate l'immagine del viso e due impronte digitali.

Il capoverso 2 può essere abrogato, visto che ormai vengono prodotti esclusivamente passaporti dotati di microchip e che l'articolo 14 ODI è comunque applicabile per analogia.

La firma elettronica protegge il contenuto del microchip da qualsiasi modifica. Spiegazioni più esaustive sui meccanismi di sicurezza «Basic Access Control» e «Extended Access Control» sono contenute nel messaggio sulla revisione del diritto in materia di documenti d'identità (sviluppo dell'acquis di Schengen, FF 2007 4756 seg.).

L'indicazione sull'applicabilità del regolamento CE ora è integrata nel capoverso 3 e di conseguenza il capoverso 4 viene abrogato.

4.14. Titolo prima dell'articolo 15 ODI

Il titolo prima dell'articolo 15 è stato modificato. Con la nuova procedura di rilascio non si differenzierà più, infatti, tra procedura di richiesta e procedura di rilascio. In questa sezione sono state inoltre riprese le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 6a LDI.

4.15. Articolo 15 ODI

Le autorità di rilascio competenti all'estero sono definite nell'articolo 6 capoverso 2 D ODI e pertanto questa disposizione può essere abrogata. La nuova versione dell'articolo 15 D ODI disciplina la prova della buona reputazione ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 LDI. La disposizione s'ispira alla legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG, RS 935.52), all'ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG, RS 935.521) e alla legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR, RS 952.0).

4.16. Articolo 16 ODI

L'articolo 16 ODI è stato integralmente modificato. La disposizione del capoverso 1 ODI, in base a cui l'autorità di rilascio controlla la completezza del documento, verificando quindi anche la qualità della fotografia, è ora disciplinata dall'articolo 13a capoversi 1 e 3 D ODI.

La prescrizione finora contenuta nel capoverso 2 sul controllo della cittadinanza svizzera, ora fa parte dell'articolo 10 capoverso 3 D ODI.

L'obbligo di cui al capoverso 3 ODI di controllare i dati mediante il registro delle famiglie qualora non fosse possibile riprenderli da Infostar, ora è disciplinato dall'articolo 10 D ODI. Il capoverso 3 può quindi essere abrogato.

Il capoverso 4 ODI può essere abrogato poiché le autorità richiedenti non esistono più o esistono soltanto nel caso in cui i Cantoni autorizzano i Comuni al rilascio di carte d'identità per un periodo transitorio di al massimo due anni. Le disposizioni pertinenti sono contenute negli articoli 61^{ter} e 61^{quater} D ODI.

L'articolo 16 D ODI introduce l'obbligo di presentazione e di verifica ai sensi dell'articolo 6a per i servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità, gli appaltatori generali, i prestatori di servizi e i fornitori. Queste disposizioni si fondano anch'esse sulla legge sulle case da gioco, sull'ordinanza sulle case da gioco e sulla legge sulle banche.

4.17. Articolo 17 ODI

L'articolo 17 ODI può essere abrogato. Gli obblighi di verifica e la decisione di rilascio sono disciplinati nel nuovo articolo 13a ODI.

4.18. Articolo 17a ODI

La nuova procedura di rilascio è disciplinata dagli articoli 10-13a D ODI e questo articolo può quindi essere abrogato.

4.19. Articolo 18 ODI

Il rilascio di passaporti provvisori è già regolato negli articoli 3 ODI e 7 D ODI. L'articolo 18 ODI può pertanto essere abrogato.

4.20. Articolo 19 ODI

La nuova procedura di rilascio va, per quanto possibile, svolta senza utilizzare documenti cartacei e quindi non sono più previsti dei moduli di richiesta. L'obbligo di conservazione contemplato dall'articolo 19 ODI diventa pertanto inutile (per l'eccezione relativa alle richieste di carte d'identità al Comune di domicilio cfr. punto 4.34.).

4.21. Articolo 25 D ODI

Poiché l'autorità richiedente corrisponde all'autorità di rilascio non occorre più trasmettere le richieste. Di conseguenza, conformemente al capoverso 1, incombe all'autorità di rilascio rendere inservibile il documento d'identità nell'ambito del trattamento della richiesta. Anche in futuro si prevedono eccezioni, quando la persona richiedente ha ancora bisogno del documento d'identità per un atto giuridico o per intraprendere un viaggio. In questo caso il nuovo documento d'identità è spedito a un'autorità e può essere ritirato solo se viene restituito il vecchio documento d'identità.

I documenti d'identità resi inservibili possono anche in futuro essere consegnati ai titolari, se non si teme alcun abuso.

Per motivi di completezza il capoverso 2 ora contempla anche la possibilità che il vecchio passaporto possa essere necessario per un viaggio (oltre all'esempio già contemplato dell'atto giuridico). Inoltre l'espressione «come un ufficio di stato civile o un tribunale» viene tralasciata, poiché in futuro lo scambio del vecchio documento d'identità con quello nuovo può essere effettuato anche presso altre autorità, come ad esempio un Comune o un'autorità di rilascio. In questo modo la persona richiedente dispone di più possibilità per scambiare il vecchio passaporto con quello nuovo.

4.22. Articolo 27 D ODI

Il documento d'identità è spedito direttamente all'indirizzo di consegna indicato dalla persona richiedente e prima di inviarlo al titolare, il servizio preposto all'allestimento dei documenti verifica, come finora, il buon funzionamento del passaporto. Per buon funzionamento s'intende solo la leggibilità tecnica del microchip e non una verifica (confronto dei dati contenuti nel microchip con i dati della persona in questione).

4.23. Articolo 28 lettere h, i e k D ODI

La lettera i è stata introdotta perché l'articolo 12 capoverso 3 del disegno di revisione della LDI prevede che ora ISA possa essere utilizzato anche per identificare le vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti oppure le persone scomparse. Il messaggio sulla revisione della legge sui documenti d'identità (sviluppo dell'acquis di Schengen, FF 2007 4761) cita come esempio lo tsunami alla fine del 2004 o altri avvenimenti in cui è stato necessario identificare rapidamente i cittadini svizzeri.

Per poter seguire il controllo dei passaporti, l'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione che registra i risultati dei controlli dei passaporti. Questo sistema viene integrato in ISA. Rientra nei risultati del controllo di cui all'articolo 28 lettera k D ODI, il test completo del buon funzionamento del microchip. Invece non è più obbligatorio eseguire una verifica dell'identità del titolare confrontandola con i dati biometrici registrati sul microchip.

4.24. Articolo 37a D ODI

La regolamentazione del sistema d'informazione per il controllo dei passaporti biometrici è stata integrata nell'articolo 28 D ODI. I capoversi 3-5 possono quindi essere abrogati.

L'articolo 37a ODI ora disciplina in due capoversi la sicurezza durante la procedura di rilascio che deve essere garantita dalle autorità di rilascio competenti. Lo sviluppo degli elementi di sicurezza garantisce ai documenti d'identità un livello sempre maggiore di protezione dalle falsificazioni. Anche la procedura di rilascio deve pertanto presentare un livello di sicurezza elevato. Altrimenti si rischia di rilasciare passaporti che non dovrebbero essere rilasciati. Per evitare una situazione simile, nessuna richiesta può essere trattata da una persona sola, ma

dev'essere controllata almeno da una seconda persona. Inoltre chi controlla non deve avere la possibilità di scegliere i casi da trattare. Se tale controllo non è possibile o è inapplicabile perché ad esempio un'autorità di rilascio competente è costituita da solo due collaboratori, essi devono essere sottoposti a un controllo della sicurezza relativo alle persone conforme al diritto cantonale.

I partecipanti alla consultazione hanno assunto due posizioni contrastanti in merito all'articolo 37a D ODI. Ai servizi che giudicano ragionevole l'introduzione di questa disposizione per garantire elevati standard alla procedura di rilascio si contrappone un ugual numero di servizi che la giudicano invece inopportuna. Tuttavia, visto che il grado di credibilità e di consenso attorno ai documenti d'identità svizzeri è legato direttamente a una procedura di rilascio sicura, si è deciso di mantenere questa disposizione.

4.25. Articolo 44 D ODI

Il capoverso 3 fa riferimento agli apparecchi acquistati in occasione dell'introduzione del passaporto 06 che in parte sono stati prefinanziati dalla Confederazione. Tali apparecchi comprendono gli scanner per la scansione dei moduli di richiesta che, almeno per i Cantoni che autorizzeranno i Comuni a rilasciare le carte d'identità, verranno mantenuti per un periodo di transizione e le stampanti per i passaporti provvisori che continueranno a essere utilizzate. Dal momento che gli apparecchi non saranno più prefinanziati dalla Confederazione, la seconda metà del periodo è abrogata.

La Confederazione sceglie nel quadro di un appalto pubblico l'infrastruttura per la registrazione necessaria per i Cantoni e le rappresentanze del DFAE, come pure i fornitori. Conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1), è stata eseguita una gara d'appalto (pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, FUSC). Le autorità di rilascio competenti sono obbligate ad acquistare gli apparecchi designati dalla Confederazione presso i fornitori prescelti. Esse assumono i costi per l'acquisto, la manutenzione e la sostituzione degli apparecchi.

Inoltre le autorità di rilascio sono tenute a offrire la possibilità ai titolari di documenti d'identità di verificare il buon funzionamento del microchip e i dati ivi registrati (cfr. art. 27a cpv. 2 D ODI). Anche gli apparecchi necessari per tale verifica sono designati dalla Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad acquistarli. Al riguardo, va sottolineato che la verifica del buon funzionamento del microchip può essere eseguita anche con gli apparecchi di registrazione. I Cantoni più piccoli non sono pertanto obbligati all'acquisto di apparecchi di controllo. Gli apparecchi di controllo veri e propri offrono tuttavia un vantaggio: infatti, consentendo ai titolari dei documenti d'identità di verificare autonomamente il buon funzionamento del microchip, essi non richiedono alcuna assistenza e non sovraccaricano di lavoro gli apparecchi di registrazione.

Diversi Cantoni hanno affermato che dovrebbe spettare a loro decidere se acquistare o meno gli apparecchi di controllo. Alcuni Cantoni hanno chiesto inoltre alla Confederazione di finanziare tali apparecchi. Tuttavia, considerato che il loro finanziamento è garantito dalla quota di emolumenti percepiti dai Cantoni, il compito di acquistare gli apparecchi di controllo necessari resterà di competenza cantonale.

4.26. Articolo 46 capoverso 2 lettera a D ODI

Il passaporto elettronico non deve più essere menzionato esplicitamente poiché – in quanto passaporto ordinario secondo l'articolo 2 capoverso 2 D ODI – fa già parte dei documenti d'identità ordinari. La lettera a è pertanto stata abrogata.

4.27. Articolo 48 capoverso 1 D ODI

Nell'ordinanza l'importo degli emolumenti è stato determinato in base a numerose supposizioni (cfr. punto 4.35.). Dopo una fase di consolidamento di 2 a 3 anni, sarà quindi necessario esaminare le cifre effettive per chiarire se gli emolumenti riscossi coprono i costi. L'attuale disposizione che fa dipendere l'adeguamento degli emolumenti dal rincaro, con queste premesse non è più ragionevole.

Due associazioni dello stato civile hanno chiesto che venga indennizzata la consultazione dei dati in Infostar. Il versamento di tali indennità creerebbe tuttavia un precedente che potrebbe comportare notevoli ripercussioni. Attualmente non sono previste indennità per la consultazione dei dati (p. es. di una banca dati della Confederazione consultata dai Cantoni o viceversa) né sussiste alcun motivo per modificare tale prassi.

4.28. Articolo 50 D ODI

In linea di principio l'emolumento per i documenti d'identità va pagato quando la persona richiedente si presenta. Solo nei casi eccezionali in cui non è necessario comparire di persona (cfr. art. 12 cpv. 2 D ODI), la riscossione deve essere disciplinata diversamente (p. es. mediante un pagamento anticipato o una fattura). Le autorità competenti stabiliscono le modalità di pagamento concesse (contanti, EC, carta di credito ecc.).

4.29. Articolo 51 D ODI

Con la nuova procedura di rilascio non si differenzierà più tra procedura di richiesta e procedura di rilascio. Quindi ora spetta all'autorità di rilascio competente e non all'autorità richiedente restituire la quota per la produzione del documento d'identità (costi per la produzione).

4.30. Articolo 52 D ODI

Il disciplinamento specifico per il passaporto elettronico (art. 52 cpv. 3 ODI) concernente l'inizio del termine di consegna del documento d'identità viene tralasciato. In compenso è definito il termine di consegna, ovvero il momento in cui esso inizia a decorrere, conformemente all'articolo 52 capoverso 2 D ODI. Il termine inizia a decorrere con l'approvazione della richiesta da parte dell'autorità di rilascio. Conformemente all'articolo 13a capoverso 3 D ODI, quest'ultima dopo aver approvato la richiesta, è tenuta a trasmetterla senza indugio al servizio preposto all'allestimento.

Anche per le carte d'identità richieste al Comune di domicilio, il termine di consegna inizia a decorrere solo dal momento dell'approvazione da parte dell'autorità di rilascio competente.

Se l'applicazione del presente articolo genera spese supplementari, esse sono assunte dall'autorità che le ha cagionate. Un gruppo cospicuo di Cantoni ha esortato a introdurre una disposizione che imponga alla Confederazione di versare indennità ai Cantoni per i lavori che devono eseguire a causa di circostanze indipendenti dalla loro volontà (p. es. l'avvio di una nuova procedura di rilascio qualora il microchip del passaporto non funzionasse correttamente). Poiché, come già spiegato in precedenza, il calcolo degli emolumenti è effettuato tenendo conto di diversi presupposti e poiché, in virtù dell'articolo 48 capoverso 1 D ODI, dopo una fase di consolidamento si dovrà verificare se gli emolumenti riscossi coprono i costi, appare inopportuno includere una disposizione specifica e attuare una procedura di calcolo complicata. Nel caso in cui, al termine della fase di consolidamento, gli emolumenti riscossi dalla Confederazione o dai Cantoni non dovessero coprire i costi, i loro importi saranno adeguati. Contemporaneamente verranno inoltre esaminate anche le spese sostenute per la sostituzione gratuita di un documento.

Il capoverso 7 stabilisce che le persone che richiedono la sostituzione a titolo gratuito di un documento d'identità valido non più utilizzabile, non hanno diritto di richiedere un indennizzo delle spese (spese di viaggio sostenute per recarsi personalmente presso gli uffici delle autorità, perdita di tempo, ottenimento o trasmissione del visto).

4.31. Articolo 55 capoverso 3 D ODI

Il capoverso 3 è abrogato. Tale disposizione è superflua, in quanto l'articolo 5 capoverso 1 si applica anche ai passaporti diplomatici e ai passaporti di servizio, mentre per quelli provvisori si applica l'articolo 7 D ODI.

4.32. Articolo 56 capoverso 2 D ODI

Per il rilascio e il controllo dei passaporti diplomatici e dei passaporti di servizio, il DFAE gestisce una propria autorità di rilascio. Essa potrà anche registrare i dati biometrici e controllare i documenti d'identità. Le nozioni «centro per la registrazione dei dati biometrici» e «punto di controllo dei passaporti biometrici» non sono più utilizzate e il capoverso 2 è adeguato di conseguenza.

4.33. Articolo 58 capoversi 3 e 4 ODI nonché articolo 58a ODI

Con la fine del progetto pilota, ovvero con l'introduzione definitiva dei passaporti biometrici, gli articoli 58 capoversi 3 e 4 nonché 58a ODI diventano obsoleti.

4.34. Articoli 61^{ter} e 61^{quater} D ODI

La nuova legge sui documenti d'identità prevede la possibilità per i Cantoni di stabilire una fase di transizione lunga al massimo due anni, durante cui la carta d'identità può – come finora – essere richiesta al Comune di domicilio, applicando quindi la «vecchia procedura di rilascio». Per motivi di chiarezza il periodo transitorio di due anni fissato nella legge sui documenti d'identità è menzionato anche nell'ordinanza.

Gli articoli 61^{ter} e 61^{quater} contemplano la suddetta procedura di richiesta presso il Comune di domicilio. Se i Cantoni prevedranno questa procedura, le persone richiedenti dovranno come finora portare una fotografia e comprovare la propria identità. Il Comune di domicilio compila il modulo di richiesta e lo trasmette all'autorità di rilascio competente che scannerizza il modulo, riprende i dati in ISA e verifica il diritto a ottenere un documento d'identità.

Se la persona richiedente vuole approfittare dell'offerta combinata (ordinazione del passaporto e della carta d'identità a un prezzo speciale), deve presentarsi solo una volta all'autorità di rilascio competente del Cantone di domicilio (non è possibile chiedere l'offerta combinata al Comune di domicilio). In seguito tale autorità esegue l'intera procedura (registrazione e controllo dei dati personali, verifica dell'identità, altre verifiche, registrazione dei dati biometrici ecc.).

4.35. Allegato 1 (all'art. 30 cpv. 1 ODI)

In futuro le impronte digitali saranno contenute nella tabella sull'autorizzazione per l'elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA.

In base a questa tabella la sezione Documenti d'identità e tutte le autorità di rilascio per passaporti ordinari sono autorizzate a introdurre e consultare le impronte digitali in ISA. Per contro, sono autorizzati soltanto alla loro consultazione l'Ufficio federale di polizia, in quanto competente autorità federale di polizia, il Corpo delle guardie di confine, i posti di polizia designati dai Cantoni per la verifica dell'identità e quelli designati per la registrazione delle comunicazioni concernenti la perdita dei documenti.

Diversi servizi utilizzano le impronte digitali per fare confronti. Per il confronto le impronte digitali tuttavia non sono visualizzate, visto che a essere rilevante è soltanto il risultato. Solo la sezione Documenti d'identità può visionare le impronte digitali, qualora fosse necessario.

4.36. Allegato 2 (all'art. 47 ODI)

Il principio secondo cui gli emolumenti devono coprire i costi è stato sancito dal Consiglio federale già nel messaggio del 26 giugno 2000 concernente la legge federale sui documenti d'identità (FF 2000 4135 segg.). Inoltre per la fine del 2002 era prevista l'uniformazione degli emolumenti per i documenti d'identità, il cui importo variava da un Cantone all'altro. Nell'ambito del dibattito parlamentare, l'uniformazione e la determinazione degli emolumenti in base al principio di copertura delle spese e al principio di equivalenza sono state esplicitamente approvate. Non vi è quindi motivo di rimettere in discussione questa decisione.

La quota di emolumento che spetta effettivamente alla Confederazione è basata sul calcolo delle spese globali. L'ammortamento delle spese di progetto e le spese d'esercizio – detratti gli introiti per le carte d'identità – devono essere finanziati tramite la riscossione degli emolumenti per i passaporti. Considerate le spese globali annuali di 10 948 250 franchi (gli introiti per le carte d'identità sono già detratti) e la produzione annua stimata a 500 000 documenti d'identità, risulta che la quota di emolumento spettante alla Confederazione è di 22 franchi.

Anche la quota necessaria per la produzione si basa sul calcolo delle spese globali e precisamente di quelle dei produttori dei passaporti. Presumendo che ogni anno sono rilasciati 500 000 passaporti, la produzione di un singolo passaporto costa 40 franchi.

Contrariamente alle spese della Confederazione, quelle dei Cantoni non sono quantificabili tramite il calcolo delle spese globali, poiché si dovrebbero sommare le spese di 26 Cantoni. Attualmente solo una parte dei Cantoni è in grado di valutare le proprie spese in modo preciso. Pertanto il calcolo della quota dei Cantoni è stato effettuato in base alla procedura seguente:

Con una stima possibilmente precisa del tempo impiegato per trattare una richiesta, s'intende quantificare l'onere a carico dei Cantoni. In base a singoli Cantoni modello vengono inoltre valutate le spese di ogni posto di lavoro. Dividendo queste spese per il numero di richieste per posto di lavoro, si ottiene la quota di emolumento dei Cantoni. Affinché il calcolo per i Cantoni sia corretto, a ogni richiesta occorre aggiungere un certo onere amministrativo. Gli uffici dei passaporti non trattano solo le richieste di documenti d'identità, ma devono anche essere gestiti dal punto di vista personale e tecnico. Anche quest'onere va coperto dagli emolumenti. Per quanto concerne le spese dei posti di lavoro, vi devono essere aggiunte anche le spese d'investimento e di progetto.

Dalla stima del tempo necessario per il trattamento delle richieste, risulta una media di 27,1 minuti per richiesta. Le spese dei posti di lavoro dei Cantoni sono state conteggiate in base al calcolo delle spese globali di tre Cantoni. Tali spese sono di 125 franchi per ora lavorativa. Sulla base di questi presupposti è possibile calcolare la quota dei Cantoni (applicata anche alle autorità di rilascio del DFAE) pari a 56.46 franchi per passaporto.

Quando nel 2002 il Consiglio federale ha fissato gli emolumenti, era sua intenzione rilasciare i passaporti per bambini a un prezzo inferiore rispetto ai passaporti per adulti. Dal momento che le spese per la procedura di richiesta e la produzione dei passaporti per adolescenti e per bambini non sono inferiori, il prezzo può essere ridotto solo ricorrendo a un sovvenzionamento trasversale mediante i passaporti per adulti.

Come nel caso dei passaporti per adolescenti e per bambini, si è voluta adottare una politica volta a sovvenzionare anche il prezzo delle carte d'identità per bambini e per adolescenti tramite i passaporti per adulti. Questa misura si giustifica in virtù del principio di equivalenza. Si tratta di un principio per calcolare il contributo dei cittadini al finanziamento delle prestazioni fornite dallo Stato. Chiunque trae vantaggio da una prestazione è quindi chiamato a fornire – nella misura di tale vantaggio – un rispettivo contributo al finanziamento della prestazione. Considerando che la carta d'identità può essere utilizzata unicamente per viaggiare in Europa, mentre il passaporto è valido a livello mondiale, si è ritenuto che la carta d'identità non dovesse avere lo stesso prezzo del passaporto, anche se l'onere dei Comuni e dei Cantoni per il suo rilascio corrisponde a quello per il passaporto. Lo stesso vale anche per i passaporti per bambini e per adolescenti. Dal momento che questi passaporti hanno una validità ridotta, anche il prezzo deve essere inferiore a quello dei passaporti per adulti.

Anche in futuro si intendono rispettare questi principi sul sovvenzionamento trasversale. In caso contrario non aumenterebbe solo il prezzo dei passaporti per bambini, ma anche l'emolumento per le carte d'identità in modo da coprire i costi anche in futuro. Si suppone che il prezzo della carta d'identità per adulti copra i costi. Pertanto non occorre adeguare il prezzo attuale.

Sulla base di questo calcolo, in combinazione con il sovvenzionamento trasversale necessario per i passaporti per bambini e per le carte d'identità, il nuovo emolumento per i passaporti per adulti è di 140 franchi e quello per i passaporti per bambini di 60 franchi.

Anche in futuro sarà possibile avvalersi dell'offerta combinata (ordinazione del passaporto e della carta d'identità a un prezzo speciale). L'ordinazione contemporanea del passaporto e della carta d'identità costerà 68 franchi per i bambini e 148 per gli adulti. Con l'offerta combinata e i documenti d'identità per adolescenti e per bambini sovvenzionati in modo trasversale, gli emolumenti continueranno a tener conto delle esigenze familiari anche in avvenire.

4.37. Allegato 3 (all'art. 53 cpv. 1 ODI)

Con il nuovo emolumento per il passaporto cambiano anche le quote della Confederazione e dei Cantoni. La nuova ripartizione dell'emolumento è disciplinata nell'allegato 3.